



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### Comunicato Ufficiale N.20/TFT del 26/02/2026

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 23/02/2026  
ha adottato la seguente

#### DELIBERA

Fasc.113

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. D. Posillipo; Avv. S. Russo.

**prot. 14078/18 pfi 25-26/PM/fl del 26/11/2025**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Pasquale Galasi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Albanella 2024: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Albanella 2024, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Pasquale Guarnaccio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Atletico Albanella 2024 alla gara A.S.D. Atletico Albanella 2024 – A.S.D. Soccer Friends MP del 25.1.2025, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Simone Germano Galasi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Atletico Albanella 2024: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Atletico Albanella 2024 – A.S.D. Soccer Friends MP del 25.1.2025 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Albanella 2024 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pasquale Guarnaccio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Pasquale Guarnaccio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Albanella 2024: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Albanella 2024, alla gara A.S.D. Atletico Albanella 2024 – A.S.D. Soccer Friends MP del 25.1.2025 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Atletico Albanella 2024** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Galasi, Simone Germano Galasi, e Pasquale Guarnaccio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 23/02/2026 l'avvocato rappresentante della società, munito di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Pasquale

Galasi, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Simone Germano Galasi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Pasquale Guarnaccio, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Atletico Albanella 2024 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: a seguito di patteggiamento: il sig. Pasquale Galasi, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Simone Germano Galasi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Pasquale Guarnaccio, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Atletico Albanella 2024 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 23.02.2026**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email [amministrazione.campania@Ind.it](mailto:amministrazione.campania@Ind.it)

**Pubblicato in Napoli, lì 26 Febbraio 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**